

Gentile Cliente,

con la presente informativa si intende illustrare le principali **novità** relative alla disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0** ed in **altre attività innovative** così come introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019) a decorrere dal **1° gennaio 2020**.

Nuovo credito d'imposta per la ricerca e sviluppo e l'innovazione

L'art. 1 co. 198 - 209 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo credito d'imposta per gli **investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 ed in altre attività innovative**.

La nuova agevolazione opera per il periodo di imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire a partire dal **2020**. In base alle nuove disposizioni viene, dunque, modificato l'art. 3 del DL 145/2013 prevedendo che il credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato da tale norma, **risulta anticipatamente cessato al 31.12.2019** e non troverà, dunque, applicazione con riferimento al 2020.

1. Soggetti beneficiari

Un'ulteriore novità è osservabile con riferimento ai soggetti beneficiari. Infatti, il nuovo credito d'imposta spetta alle imprese residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico di appartenenza e dal regime di determinazione del reddito ad esclusione delle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità, oppure che abbiano in corso un'altra procedura prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali oppure qualora le imprese siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 D. Lgs. n. 231/2001.

Nota bene. La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

2. Disciplina

Ai commi 198-209 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 viene, dunque, introdotta, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, una riforma del precedente credito d'imposta R&S, già

modificato dalla Legge di Bilancio 2019, che ha come conseguenza l'estensione del beneficio ad attività di innovazione tecnologica anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica oppure di innovazione digitale 4.0, e di design ed ideazione estetica per i settori del *Made in Italy*.

Rispetto alla disciplina precedente, il nuovo beneficio presenta, tra le altre, le seguenti novità:

- Non è più prevista la spesa complessiva minima di 30.000 € quale requisito per la fruizione del credito;
- Le modalità di determinazione della base di calcolo non si fondano più sul calcolo incrementale, bensì sul **metodo volumetrico** e diviene, dunque, irrilevante l'aver sostenuto spese per attività analoghe in periodi precedenti (non è, infatti, più richiesto il calcolo della media del triennio antecedente);
- Ridefinizione delle categorie di spese ammissibili e la rimodulazione dell'intensità e dei limiti di spesa in funzione della tipologia di attività ammissibile.

Il funzionamento del nuovo beneficio, dunque, varia a seconda della tipologia di costi a differenza del vecchio credito d'imposta:

➤ **Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo le *attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale* in campo scientifico o tecnologico i cui criteri ai fini della corretta applicazione saranno definiti con un DM di prossima emanazione, tenendo conto dei principi dettati dal Manuale di Frascati. Sembra, quindi, in prima battuta che ai fini dell'ammissibilità o meno di determinate attività al beneficio, è opportuno fare riferimento ai criteri dettati per la vecchia disciplina.

In particolare, sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- **attività di ricerca fondamentale**; ovvero lavori sperimentali o teorici svolti volti all'acquisizione di nuove conoscenze anche senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (vale a dire usi commerciali diretti);
- **attività di ricerca industriale**; vale a dire:
 - *ricerca pianificata od indagini critiche* volte ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto (o realizzare miglioramenti) nuovi prodotti, processi o servizi
 - *creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale* per la validazione di tecnologie generiche (esclusi prototipi)
- **attività di sviluppo sperimentale**, ovvero le attività di:

- *acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale* allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

SONO AMMISSIBILI: l'elaborazione di progetti, disegni e piani ed altra documentazione non destinata ad uso commerciale e gli studi di fattibilità

- *realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota* destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- *produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi*, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

Nello specifico, non sono ammissibili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando tali rappresentino miglioramenti (quali modifiche stagionali; mera sostituzione di un bene strumentale; miglioramenti quantitativi o qualitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione che sono già molto simili a quelli usati); mentre sono considerate ammissibili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o di prodotti (quali, titolo esemplificativo, la sperimentazione di una nuova linea produttiva; la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

Ai fini della determinazione della base di calcolo sono considerate ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) Spese per il personale (**ricercatori e tecnici**) impiegato in ciascuna attività svolte internamente e nei limiti del loro effettivo impiego;
- b) **Novità**. Per i soggetti di età < 35 anni viene previsto un regime maggiorativo in quanto concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150% del loro ammontare qualora ricorrano particolari requisiti (primo impiego e possesso di una specifica laurea differenziata in base al tipo di attività in ambito tecnico-scientifico – es. ingegneria, informatica, fisica, chimica matematica, biologia, farmacia, biotecnologia, scienze statistiche, ecc.).
- c) Quote di ammortamento, canoni di locazione e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai **software** utilizzati nei progetti delle singole attività svolte per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo, ma nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale (**novità**).
- d) Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, **nel**

limite massimo complessivo di €1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività. NB: sono escluse le spese per l'acquisto di tali beni derivanti da operazioni intercorse con imprese dello stesso gruppo.

- e) Spese per contratti (*extra-muros*) aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta le quali concorrono a formare la base del calcolo nella **misura del 150% del loro ammontare (novità)** se stipulati con università ed istituti di ricerca residenti.
- f) Spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel *limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale o delle spese per contratti extra-muros, se presenti, stipulati con soggetti residenti commissionari (novità)*.
- g) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, *limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale o delle spese per contratti extra-muros, se presenti, stipulati con soggetti residenti commissionari (novità)*.

Per tali spese il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 12%** delle spese concorrenti a formare la base di calcolo al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese sostenute, nel **limite massimo di 3 milioni di euro annui**. Non sono, dunque, più previste misure diverse dell'agevolazione in relazione al tipo di spesa sostenuta nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo.

➤ **Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica**

Novità'. Sono considerate attività di innovazione tecnologica le attività, diverse da quelle rientranti nell'ammissibilità ai fini del credito per ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati in modo sostanziale (quindi, un bene, materiale o immateriale, o un servizio che si differenzia da quelli già realizzati dall'impresa con riferimento a caratteristiche tecnologiche, dell'ecocompatibilità, dell'ergonomia o per prestazioni).

Tra le attività ammissibili **non vi rientrano**: *le attività di routine per il miglioramento della qualità del prodotto; le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili concorrenziali per elementi estetici; le attività di adeguamento di un prodotto già esistente alle richieste del cliente; le attività per il controllo qualità e la standardizzazione dei prodotti.*

Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica, previsto nella **misura del 6%** delle spese concorrenti a formare la base di calcolo al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese sostenute, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro annui**, le spese di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g).

Non rientrano, dunque, le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale /biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale che concorrono a formare la base di calcolo esclusivamente per il credito d'imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta previsto spetta nella **misura del 10%** delle spese concorrenti a formare la base di calcolo al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese sostenute, sempre nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro annui** per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di *transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0*, individuati con decreto del Mise.

➤ **Credito d'imposta per attività altre attività innovative**

Novità'. Sono ammissibili al nuovo credito d'imposta per altre attività innovative le *attività di design ed ideazione estetica svolte da imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari*.

Così come previsto per il credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo le spese di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g), mentre risultano escluse le spese di cui alla lettera d), ovvero relative alle quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale /biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori /nuova varietà vegetale.

L'agevolazione è prevista nella **misura del 6%** delle spese concorrenti a formare la base di calcolo al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese sostenute, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro annui**.

3. Modalità di fruizione

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione **mediante il modello F24 (novità)**, in tre quote annuali di pari importo (ovvero pari ad 1/3 all'anno) e ***soltanto dopo che è stato adempiuto l'obbligo di certificazione previsto***. Quest'ultima previsione riprende quanto previsto dalla precedente normativa in tema di credito d'imposta per R&S. Come previsto dalla disciplina previgente, per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute ai fini del rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo massimo pari a 5.000 €, sempre nel rispetto dei limiti massimi agevolabili.

Il credito in questione, inoltre:

- non è soggetto al limite annuale pari a 250.000 euro di utilizzazione dei crediti d'imposta
- non è soggetto al limite annuale pari a 700.000 euro di compensazione in F24
- non vale il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo in misura superiore a 1.500 euro
- è fiscalmente irrilevante ai fini IRAP
- non può essere oggetto di cessione o trasferimento

3. Obblighi documentali

Ai fini della fruizione del beneficio sono previsti alcuni oneri documentali a carico dell'impresa beneficiaria:

- a) **Certificazione della documentazione.** L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione che costituisce una vera e propria condizione formale per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta. L'utilizzo in compensazione di tale beneficio, dunque, potrà iniziare soltanto a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione;
- b) **Relazione tecnica.** Le imprese beneficiarie sono obbligate a redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolta in ciascun periodo di imposta;
- c) **Comunicazione al Mise (novità).** Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al Mise, il quale deve stabilire le modalità ed i termini di invio della stessa.

4. Controlli

L'Agenzia delle Entrate verifica ed accerta le condizioni di spettanza del beneficio e della corretta applicazione della normativa sulla base della certificazione della documentazione, della relazione tecnica e dell'ulteriore documentazione fornita dall'impresa. Nel caso in cui risultasse un'indebita fruizione del credito, anche parziale, l'Agenzia delle Entrate recupera il relativo ammontare maggiorato di sanzioni ed interessi.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito nonché per valutare eventuali progetti nell'ambito della vostra attività.

Cordiali Saluti
Prof. Fabrizio Cerbioni
Dott. Vincenzo Colle